

MALATTIA BAMBINO

PERMESSI, CONGEDI, ASPETTATIVA

> 2023

Le tutele
per assenze
malattia figlio



A cura della
Segreteria Nazionale

Il **DECRETO LEGISLATIVO n. 151 del 26 marzo 2001** dispone all'articolo 47, comma 1, che entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente e per ciascun figlio, ad astenersi dal lavoro:

- ▶ per periodi corrispondenti alle malattie del bambino fino al compimento dei tre anni di età (compreso il giorno del compleanno);
- ▶ entro il limite di cinque giorni lavorativi all'anno per la malattia del bambino dal terzo anno di età e fino all'ottavo anno, compreso il giorno del compleanno.

In caso di adozione/affidamento

La madre lavoratrice dipendente o, in alternativa, il padre lavoratore dipendente possono astenersi dal lavoro distinguendo i casi in base all'età del minore al momento dell'ingresso in famiglia:

- ▶ fino al compimento del sesto anno di età per tutti i periodi corrispondenti alle malattie del figlio;
- ▶ fino agli otto anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno;
- ▶ per i minori che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, hanno un'età compresa fra i sei e i dodici anni: entro i primi tre anni dall'ingresso, i giorni di astensione dal lavoro sono cinque all'anno.

Cosa si intende per malattia del bambino?

La nozione di malattia del bambino è stata definita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2953 del 4 aprile 1997.

L'evento morboso che coinvolge il figlio coincide non solo con la fase acuta di alterazione patologica in atto, ma altresì con la convalescenza in cui il bambino, dopo il superamento dei sintomi acuti, deve ancora recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche e quindi ha necessità dell'assistenza materna/paterna per prevenire ricadute ed assicurare il completo suo ristabilimento.

PERMESSI PER MALATTIA FIGLIO

Come ottenere i permessi?

Al fine di godere dei permessi è necessario il certificato di malattia, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

La lavoratrice o il lavoratore che intende usufruire del permesso è tenuto a presentare altresì una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.45 del 28 dicembre 2000, che attesti che l'altro genitore non usufruisce contestualmente dello stesso tipo di astensione da lavoro nello stesso periodo e per il medesimo motivo.

► Si fa presente che l'assenza dovuta alla malattia del figlio non è soggetta agli ordinari controlli, fasce orarie, previsti per la malattia del lavoratore.

Indennizzo

I permessi, previsti dal DECRETO LEGISLATIVO n. 151 del 2001, sono **NON RETRIBUITI** salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva (una normativa a parte vale per i dipendenti pubblici).

► Il **Contratto Aziendale del Gruppo FS Italiane** prevede in ciascun anno di vita del bambino e fino al terzo anno di età (compreso il giorno del compleanno) per i primi 30 giorni di malattia, che ai genitori venga corrisposta una retribuzione giornaliera pari a quella prevista per le giornate di ferie (art. 16, comma 3).



CONGEDO STRAORDINARIO

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro **RETRIBUITO**, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, **LEGGE** del 5 febbraio 1992, n. 104.

Durata

È possibile richiedere fino a massimo due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa.

Indennizzo

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, e dunque anche per la malattia del figlio, ai sensi dell' art.4, comma 2 della **LEGGE** n.53 del 2000.

Durata

Questo congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell'arco della vita lavorativa.

Indennizzo

Il lavoratore durante tale periodo non ha diritto alla retribuzione, non matura ferie, TFR né contribuzione previdenziale (anche se in seguito tali periodi potranno essere riscattati).

A cura della Segreteria Nazionale

INFORMATIVA REDATTA IN PROPRIO - NON SOSTITUISCE I DOCUMENTI UFFICIALI

www.uiltrasporti.it

Seguici su     

